

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2769 del 30/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta C.A.M.P.I. - S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Diamantina n.15 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Ferrara P.G. n. 113385 del 11/10/2016; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di COSTRUZIONE APPARECCHI E MACCHINARI PER INDUSTRIE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2439 del 10/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trenta MAGGIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 34985/2016/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **C.A.M.P.I. - S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Diamantina n.15 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Ferrara P.G. n. 113385 del 11/10/2016; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE APPARECCHI E MACCHINARI PER INDUSTRIE.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 11/10/2016 e regolarizzata in data 30/11/2016, assunta al P.G. dell'Ente al n. 113385, trasmessa dall'Ufficio SUAP e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/12804 del 02/12/2016, dalla Ditta **C.A.M.P.I. - S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Diamantina n.15 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **COSTRUZIONE APPARECCHI E MACCHINARI PER INDUSTRIE;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (proseguimento senza modifiche) nonché il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico delle acque reflue di tipo domestico e meteoriche in corpo idrico superficiale (rinnovo autorizzazione);

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara Prot. Gen. n° 97970 del 19/11/2008:

VISTO il nulla osta Prot. Gen. n. 18869 del 15/12/2016 del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara allo scarico nel "Canale Cittadino" delle acque reflue provenienti dall'attività acquisito al Prot. Gen. ARPAE n. PGFE/2016/13322 del 19/12/2016;

VISTA la certificazione di Hera S.P.A. Prot. n. 89502 del 01/08/2016 che l'insediamento in questione è inserito in zona non dotata di servizio di pubblica fognatura;

VISTO il parere ambientale favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara espresso con nota Prot. Gen. n. 8887 del 23/01/2017 e assunto al Prot. Gen. di ARPAE in data 25/01/2017 con il n. PGFE/2017/742 riguardante sia l'impatto acustico che lo scarico in corpo idrico superficiale denominato "Canale Cittadino" di acque reflue provenienti dai servizi igienici (due punti di scarico "Sn1" e "Sn2") e meteoriche dai piazzali;

CONSIDERATO che gli scarichi contrassegnati con "SM3" (che immette nel "Canale Cittadino") "SM4", "SM5", "SM6", "SM7" (che immettono nel fosso consorziale), derivanti unicamente dalla raccolta delle acque dei pluviali e delle meteoriche di dilavamento delle aree esterne nelle quali non viene svolta alcuna attività produttiva in quanto adibite esclusivamente a parcheggio, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 e non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini previsti per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Ditta **C.A.M.P.I. - S.R.L.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 01042580389, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Diamantina n.15, per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE APPARECCHI E MACCHINARI PER INDUSTRIE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nel corpo idrico superficiale denominato *"Canale Cittadino"*, derivanti dall'insediamento, costituiti da scarichi domestici nei quali confluiscono anche acque meteoriche, sono quelli contrassegnati con le lettere **"Sn1"** e **"Sn2"** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. I sistemi di trattamento (filtro e vasca a ossidazione totale) dovranno essere periodicamente mantenuti;
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni individuate nell'elaborato grafico allegato al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
4. Dovranno essere ripetute le analisi del parametro SST nel pozzetto dello scarico **"Sn2"**, entro 60 giorni dall'ottenimento dell'AUA, e i risultati dovranno essere inviati al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara per valutare se i trattamenti depurativi in atto andranno integrati o meno;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate con **E13** ed **E14 (SALDATURA)** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E13 saldatura (esistente)	E14 saldatura (esistente)
Portata (Nm ³ /h)	6.500	1.560
Durata (ore/giorno)	3	3
Frequenza (volte/giorno)	2	2
Altezza minima (m)	13	13
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particellare	10	10
Ossidi di azoto (NO ₂)	5	5
Monossido di carbonio	10	10
Sistema di abbattimento	Ciclone	Filtri a Tessuto

- 3 Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura;
- 4 Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- 5 Sono escluse dalla presente autorizzazione le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.);
- 6 La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E13 ed E14** con **periodicità almeno annuale**;
- 7 Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine

- "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 8 I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 - 9 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.
 - 10 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
 - 11 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
 - 12 Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
 - 13 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
 - 14 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

- **EMISSIONI E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12** costituite da sfiati e ricambi d'aria, esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, non necessitano di autorizzazione ai sensi del Titolo I, Parte quinta del d.IGS. N. 152/2006;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Comune di Ferrara segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Ferrara con Atto Prot. Gen. n° 97970 del 19/11/2008;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO. LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.